

d'interesse bonificati oppure che beneficiano di altre condizioni speciali rispetto a quelle praticate dall'insieme degli enti creditizi.

sociali rispetto a quelle praticate dall'insieme degli enti creditizi.

- b) Il «Crédito Predial Português» per quanto riguarda le attività che esso esercita e che riguardano i finanziamenti integrati nella politica regionale o nella politica nazionale dell'alloggio, a tassi di interesse bonificato o che beneficiano di altre condizioni

Questa decisione è subordinata alla condizione che lo statuto degli enti di cui alle lettere a) e b) sia, prima della scadenza di un termine di sette anni a decorrere dall'adesione, modificato in modo da stabilire una gestione distinta tra le attività summenzionate escluse dall'applicazione della direttiva 77/780/CEE e le altre attività di detti enti alle quali questa direttiva dovrà essere applicata.

Dichiarazione comune

relativa ai prezzi dei prodotti agricoli in Portogallo

1. I prezzi dei prodotti agricoli in Portogallo che sono presi in considerazione come prezzi di riferimento per l'applicazione delle regole di cui

- all'articolo 236 dell'atto di adesione, per il ravvicinamento dei prezzi dei prodotti che formano oggetto di una transizione classica,
- all'articolo 265, punto 1 dell'atto di adesione, in materia di disciplina dei prezzi durante la prima tappa, per i prodotti che formano oggetto di una transizione per tappe,

sono i prezzi registrati negli atti della conferenza. Salvo casi particolari, questi prezzi sono stati stabiliti sulla base dei prezzi della campagna 1984/1985 e convertiti in ECU al tasso di cambio dell'inizio della campagna in questione.

Oltre al livello di questi prezzi, gli atti della conferenza contengono anche, per ciascun prodotto interessato, le modalità di ravvicinamento dei prezzi e le modalità del metodo di compensazione dei prezzi applicabili rispettivamente a decorrere:

- dal 1° marzo 1986, per i prodotti che formano oggetto di una transizione classica,
- dall'inizio della seconda tappa, per i prodotti che formano oggetto di una transizione per tappe.

2. Qualora i prezzi portoghesi di cui al paragrafo 1, espressi in ECU, siano superiori ai prezzi comuni, i prezzi portoghesi, espressi in ECU, saranno mantenuti al livello corrispondente ai prezzi registrati negli atti della conferenza.

Per quanto riguarda più particolarmente i prezzi portoghesi fissati per la campagna 1985/1986, se il loro livello, espresso in ECU, in applicazione dell'articolo

236, secondo comma dell'atto di adesione conduce a superare il divario esistente per la campagna 1984/1985 tra i prezzi portoghesi e i prezzi comuni, i prezzi sono fissati per le campagne successive in maniera che il supero sia totalmente riassorbito, rispettivamente all'inizio della quinta campagna di commercializzazione successiva all'adesione, come indicato all'articolo 238, paragrafo 3, lettera a), e nel corso delle prime sette campagne di commercializzazione successive all'adesione, come indicato all'articolo 265, punto 1, lettera c) dell'atto di adesione.

3. Per i prezzi di cui al paragrafo 2, le eventuali riduzioni dei prezzi comuni intervenute prima dell'adesione non sono prese in considerazione per l'applicazione delle discipline di prezzi.

4. Qualora i prezzi portoghesi di cui al paragrafo 1, espressi in ECU, siano inferiori ai prezzi comuni e siano già stati fissati per la campagna 1985/1986, il loro aumento non può condurre a superare i prezzi comuni per i prodotti in questione.

Il tasso da utilizzare per trasformare in ECU i prezzi portoghesi in questione è, per i prodotti che formano oggetto di una transizione classica, il tasso utilizzato nel quadro del funzionamento delle organizzazioni di mercato.

Per i prodotti che formano oggetto di una transizione per tappe il tasso da utilizzare è quello di cui all'articolo 265, punto 1, lettera a) ultimo comma.

I superi non saranno presi in considerazione per l'applicazione delle regole di disciplina o di ravvicinamento di cui al paragrafo 1.

Se per la campagna 1985/1986 i prezzi di cui al paragrafo 1 non sono ancora stati fissati, le norme di disci-

plina dei prezzi valide per la prima tappa si applicano per tutti i prodotti in questione durante il periodo interinale.

Ai fini della conversione di detti prezzi portoghesi in ECU, per i prodotti che formano oggetto di una transizione classica si terrà conto, al momento della loro attualizzazione durante il periodo interinale, della differenza tra il tasso di conversione constatato all'inizio della campagna di riferimento di cui agli atti della conferenza e il tasso di conversione valido al momento della fissazione dei prezzi per la campagna seguente.

Inoltre, qualora il valore dell'escudo vari rispetto al valore dell'ECU tra il momento della fissazione dei prezzi comuni e quello dell'applicazione dei prezzi in Portogallo, si terrà conto di questa modifica al momento dell'applicazione delle regole di attualizzazione sopra menzionate.

Per quanto concerne i prodotti che formano oggetto di una transizione per tappe, ai fini della conversione dei prezzi portoghesi in ECU si applica la norma prevista dall'articolo 265, punto 1, lettera a), ultimo comma.

Dichiarazione comune

relativa al programma di azione per la prima tappa di transizione da elaborare per i prodotti che formano oggetto di una transizione per tappe per quanto riguarda il Portogallo

Il programma di azione da elaborare per i prodotti che formano oggetto di una transizione per tappe a norma dell'articolo 264, paragrafo 2, lettera a) dell'atto di adesione, allo scopo di realizzare gli obiettivi specifici durante la prima tappa di transizione, viene elaborato in stretta collaborazione con la Commissione ed adottato al più tardi un mese prima della data di adesione; questo programma viene pubblicato nella parte C della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Dichiarazione comune

relativa a talune misure transitorie e a taluni dati in materia agricola per quanto riguarda il Portogallo

1. Le misure transitorie di cui all'articolo 258 dell'atto di adesione sono adottate conformemente alle modalità o agli orientamenti convenuti, se del caso, nell'ambito della conferenza.

2. Le disposizioni relative ai periodi rappresentativi o di riferimento di cui

— all'articolo 236 e agli articoli che vi fanno riferimento,

— agli articoli 291, paragrafo 1, 304, paragrafo 1, secondo trattino, 305, paragrafo 1, 306, paragrafo 1 e 307, paragrafo 1,

sono adottate conformemente alle decisioni convenute nell'ambito della conferenza.